



BEATRICE DI MARINO
 Piazza Mentana n. 24
 - La Spezia 19121 -
 tel. 0187-777180 - fax 0187-
 email: bdi.marino@notari

Repertorio n. 5669
 Raccolta n. 3651

CONTRATTO DI MUTUO

(art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 e delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 722 del 27 giugno 2011 "Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Liguri" - esente da tasse e imposte indirette ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio
 31 luglio 2012

In La Spezia, nel mio studio in Piazza Mentana n. 24. Avanti a me dottoressa Beatrice Di Marino, notaio residente in La Spezia ed iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti della Spezia e Massa, a questo atto sono presenti:

GAVINI Paolo nato a Rocchetta di Vara (SP), il giorno 2 agosto 1960 nella sua qualità di Dirigente della: **Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.**, con sede legale in La Spezia (SP), Corso Cavour n. 86, capitale sociale euro 98.155.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di La Spezia al n. 00057340119 ed all'Albo Banche al n. 5160, Codice ABI 6030.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Appartenente al gruppo bancario "Cariparma Crédit Agricole" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, Direzione e Coordinamento Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., presso la quale è domiciliato, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza di procura in data 12 dicembre 2007 a rogito dottoressa Fiammetta Chiarandini notaio in La Spezia repertorio 49711/20078 registrata a La Spezia il 18 dicembre 2007 al numero 6649 serie 1T che in copia autentica trovasi allegata all'atto in data 11 gennaio 2008 a mio rogito repertorio n. 3396/1870 registrato a La Spezia in data 16 gennaio 2008 al numero 335 serie 1T; in seguito denominata "Parte mutuante" o "Banca";

CONZI Gianfranco nato a Genova (GE) il 9 maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta Azienda, in qualità di legale rappresentante e Direttore Generale della:


Azienda Sanitaria Locale 5 - Spezzino con sede in La Spezia (SP), Via XXIV Maggio n. 139 partita iva 00962520110, che nel corso del presente atto sarà chiamata "Parte mutuataria" o anche "Azienda mutuataria".

Detti componenti della cui identità personale io notaio sono certo

PREMESSO

- che l'articolo 3 comma 16 della Legge 350/2003 autorizza le Regioni a statuto ordinario a disciplinare, con propria legge, l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed

Registrato a La Spezia
 il 07/08/2012
 al numero 3526
 serie 1T
 esatti euro Esente



19121 La Spezia - Piazza Mentana, tel. 0187 777180 - fax 0187 734298 - e-mail: bdi.marino@notariato.it

Beatrice Di Marino - Notaio

ospedaliera per il finanziamento di spese di investimento; --
- che la Giunta Regionale della Regione Liguria con
deliberazione n. 1966 del 30 dicembre 2009 ha autorizzato la
"Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino" a contrarre un
mutuo di euro 1.414.000,00
(unmilionequattrocentoquattordicimila virgola zero zero) con
oneri a carico della stessa "Azienda Sanitaria Locale n. 5 -
Spezzino" a finanziamento dell'investimento decennale
2012/2022; -----

- che la "Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino" ha
richiesto alla Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. un
mutuo di euro 1.414.000,00
(unmilionequattrocentoquattordicimila virgola zero zero) da
destinare alla realizzazione di una RSA e Hospice presso
l'area ospedaliera del P.O. San Bartolomeo di Sarzana, opera
la cui spesa è stata approvata con deliberazione del
Direttore Generale n. 148 in data 16 febbraio 2012 esecutiva;
detta deliberazione si allega in copia al presente atto sotto
la lettera "A"; -----

- che l'articolo 3, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni prevede che la rata
annuale di ammortamento del mutuo non possa superare il 15%
(quindici per cento) del totale delle entrate proprie
correnti previste nel bilancio di competenza; -----

- che, la Parte mutuataria non si trova in stato di dissesto
finanziario e che la stessa dichiara che la condizione di cui
al precedente paragrafo risulta soddisfatta; -----

- che con delibera della Cassa di Risparmio della Spezia
S.p.A. in data 20 luglio 2012 è stata approvata l'operazione
in parola per l'importo di euro 1.414.000,00
(unmilionequattrocentoquattordicimila virgola zero zero). ---

Ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente

-- contratto le Parti dichiarano e stipulano quanto segue. -

ART. 1 La Banca concede a titolo di mutuo alla Azienda
Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino che, come sopra
rappresentata, accetta la somma di **euro 1.414.000,00**
(unmilionequattrocentoquattordicimila virgola zero zero), che
verrà accreditata sul conto corrente
IT69F0603010740000046421383 acceso presso la Filiale 367
Agenzia Ospedale S. Andrea, svolgente funzioni di Tesoreria
per conto dell'Azienda medesima. -----

L'Azienda mutuataria rilascia piena quietanza della somma in
tal modo corrisposta e si dichiara debitrice della Banca
della somma di euro 1.414.000,00
(unmilionequattrocentoquattordicimila virgola zero zero), la
somma mutuata verrà erogata da parte della Banca dopo aver
ricevuto l'originale dell'atto di delega ritualmente
notificato nonché copia del contratto di mutuo. -----

La somma mutuata è da destinare agli scopi dettagliatamente
indicati negli atti deliberativi sopra citati con esoner-

della Banca da qualsiasi ingerenza o responsabilità in ordine all'utilizzo del capitale mutuato che comunque verrà destinato dall'Azienda mutuataria per gli scopi suddetti. --- Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare integralmente l'importo del mutuo, a causa di economie realizzate o per altre cause, l'Azienda mutuataria potrà destinare le eventuali somme non utilizzate al finanziamento di altre opere, o potrà richiedere una riduzione del mutuo, con conseguente diminuzione di quanto dovuto per il servizio del mutuo. Fino alla data di effetto della riduzione del mutuo resta integra l'obbligazione dell'Azienda mutuataria verso la Banca di corrispondere alle scadenze stabilite le rate semestrali del mutuo. -----

Il mutuo è regolato dalle norme contenute nel Decreto Legislativo primo settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" così come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 223/2006 in particolare art. 42, dal codice civile, nonché dai patti e condizioni del presente contratto, nonché da tutte le altre norme e regole che trovano applicazione. -----

La Banca, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente contratto, si obbliga, ai sensi dell'art. 48, Legge 31 dicembre 2009, n. 196, a comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia - l'avvenuto perfezionamento della presente operazione finanziaria con indicazione della data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi, ove disponibile. -----


ART. 2 La Parte mutuataria si obbliga a produrre tempestivamente, e comunque entro il termine di tre mesi da oggi, la copia autentica del presente contratto rilasciata in forma esecutiva. -----

Prende atto che, in difetto, la Banca potrà chiedere la risoluzione del contratto. -----

ART. 3 L'erogazione del mutuo avverrà con la stessa valuta della stipula. -----

Detta erogazione sarà effettuata mediante accredito della somma su un apposito conto intestato alla Parte mutuataria e vincolato agli scopi del mutuo, contro ritiro della quietanza sottoscritta dal Responsabile del servizio della Parte mutuataria, come previsto dall'art. 31, comma 34 della legge n. 488/1998. -----

ART. 4 In relazione a quanto sopra, la Parte mutuataria dichiara che per l'investimento finanziario con il presente mutuo non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, ovvero come concorso a valere sui fondi investimenti e che pertanto la somma mutuata non è assoggettata alle



disposizioni di Tesoreria Unica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito nella Legge 12 luglio 1991, n. 202. -----

ART. 5 Il mutuo dovrà essere rimborsato mediante pagamento di n. 20 (venti) rate semestrali posticipate comprensive sia delle quote di capitale sia delle quote di interesse. -----
Detto piano di ammortamento è stato calcolato in funzione del tasso di interesse di cui al successivo art. 6. -----

L'ammortamento inizierà il primo gennaio 2013 (duemilatredici) e le semestralità suddette scadranno il 30 (trenta) giugno e il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. La prima semestralità scadrà il 30 (trenta) giugno 2013 (duemilatredici). -----

Dalla data di stipula alla data di inizio ammortamento matureranno interessi nella misura prevista nel successivo art. 6. Tali interessi verranno versati in unica soluzione alla scadenza del 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), data di fine preammortamento. -----

Si dà atto che ai fini del computo degli interessi, i periodi temporali indicati in contratto sono riferiti all'anno commerciale (360 giorni) e quindi al mese commerciale (30 giorni) o suoi multipli, non computandosi il giorno 31 (trentuno) dei mesi di Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Agosto, Ottobre e Dicembre e computandosi per due giorni il 28 Febbraio ovvero per un giorno il 29 Febbraio degli anni bisestili. -----

Il computo decorre dal giorno di erogazione fino a quello di scadenza delle rate e/o di estinzione totale o parziale del mutuo, inclusi. -----

Per il periodo di preammortamento il computo degli interessi è invece riferito all'anno civile. -----

ART. 6 (TASSO VARIABILE) Le parti convengono che la presente operazione sarà regolata ad un tasso di interesse variabile pari al saggio Euribor (Euro Interbank Offered Rate) 360 a sei mesi, da rilevare due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, aumentato di 4,50 (quattro virgola cinquanta) punti percentuali, ai sensi di quanto disposto dai decreti 28 giugno 1989, 25 marzo 1991, 24 giugno 1993, 21 dicembre 1994, 23 dicembre 1998 e 10 maggio 1999 del Ministero del Tesoro, successivamente modificati come da Decreti del 30 dicembre 2005, 1° luglio 2009, 29 gennaio 2010, 12 luglio 2010 e vigente al momento dell'offerta 11 (undici) novembre 2011 (duemilaundici) del Ministero dell'Economia e delle Finanze agli articoli 2 e 3, che fissano i tassi dei mutui in relazione alla durata dell'operazione. -----

Il tasso Euribor sei mesi è rilevato alla pagina EURIBOR 01 del Circuito Reuters e alla pagina 248 del Circuit Telerate, due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi. -----

Il valore dell'Euribor al 28 (ventotto) luglio 2012 (duemiladodici) risulta essere il 0,698% (zero virgola seicentonovantotto per cento) che determina, con l'applicazione della maggiorazione concordata, un tasso complessivo pari al 5,198% (cinque virgola centonovantotto per cento). -----

Il T.A.E.G. relativo al presente mutuo è pari al 5,266% (cinque virgola duecentosessantasei per cento). -----

In caso di indisponibilità del tasso Euribor, si farà riferimento al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurisistema, così come comunicato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea, con riferimento all'ultima comunicazione pervenuta al momento della data di mancata rilevazione del parametro. -----

A titolo indicativo tale tasso, comunicato con decorrenza il (undici) luglio 2012 (duemiladodici) è pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento). -----


Viene allegato al presente contratto, sotto la lettera "B", un esempio di piano di ammortamento per l'importo, la durata e il tasso di cui al presente contratto. Tale piano di ammortamento è da considerarsi quale mero esempio, valido solo per l'ipotesi in cui il tasso, in base al quale è calcolato, non subisca alcuna variazione a norma di quanto previsto dal presente articolo. Nel qual caso sarà indicativo solo per la durata del piano e per la data di scadenza della rate. -----

Successivamente alla data di inizio dell'ammortamento del presente finanziamento, è facoltà dell'Azienda mutuataria di optare per la trasformazione in mutuo a tasso fisso annuo (base calcolo 360/360). In tale caso il saggio di interesse che verrà applicato al mutuo sarà pari al tasso IRS lettera della durata residua del mutuo medesimo e rilevato il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di esercizio dell'opzione. -----

L'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produce interessi di mora nella misura di un punto percentuale per anno in più rispetto al tasso contrattuale dal giorno di scadenza e fino al momento del pagamento, a carico della Parte mutuataria e a favore della Banca. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica, condizioni tutte che la Parte mutuataria approva specificatamente. -----

ART. 7 Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si allega al presente atto sotto la lettera "C" il "Documento di Sintesi" riportante tutti gli oneri e condizioni praticate alla Parte mutuataria in dipendenza del presente contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. -----

ART. 8 La Parte mutuataria si obbliga a corrispondere



puntualmente, alle relative scadenze, gli interessi e le rate di ammortamento come sopra pattuiti. -----

A garanzia di tale obbligo la Parte mutuataria: -----

- a) vincola e delega prosolvendo, per ogni periodo di competenza, una quota di entrate afferente i primi tre titoli di bilancio sufficiente a garantire sia il pagamento degli interessi sia le semestralità di ammortamento del mutuo; ----
- b) rilascia alla Banca una delegazione di pagamento non trasferibile sulle entrate come sopra vincolate; -----
- c) si impegna a notificare la delegazione predetta al Tesoriere attualmente in carica ed a quelli che subentreranno nel corso dell'ammortamento del mutuo; -----
- d) si impegna a rilasciare ed a notificare al Tesoriere in carica una o più delegazioni sulle entrate di cui sopra a garanzia del pagamento degli interessi di preammortamento relativi alle eventuali somministrazioni effettuate prima dell'inizio dell'ammortamento. -----

La Banca è esonerata comunque da ogni obbligo di richiesta o intimazione nei confronti della Parte mutuataria e del debitore delegato. -----

ART. 9 Qualora in futuro venisse a mancare l'esigibilità ed il pagamento alle scadenze delle delegazioni di pagamento, nonché la vincolabilità e la disponibilità dei cespiti vincolati, oppure venissero modificate le semestralità per imposte, tasse, tributi e gravami di qualsiasi natura e specie, la parte mutuataria si obbliga: -----

- a) a trasferire il vincolo su altri cespiti delegabili ed a rilasciare le corrispondenti delegazioni di pagamento; -----
- b) a vincolare, a richiesta della Parte mutuante, un'ulteriore quota dei cespiti già vincolati, o, in caso di indisponibilità dei cespiti suddetti, ad offrire altre idonee garanzie; -----
- c) ad osservare le condizioni di legge per la costituzione dei vincoli e per il rilascio e l'attuazione delle delegazioni di pagamento. -----

ART. 10 La Parte mutuataria ha altresì l'obbligo: -----

- a) di rimborsare qualunque altra somma che la Banca possa essere tenuta a versare per imposte, tasse, tributi, gravami di qualsiasi natura e specie e relativi aumenti che in ogni momento colpiscano l'interesse o il capitale od entrambi in dipendenza del mutuo; -----
- b) di rifondere alla Banca tutte le spese che quest'ultima dovesse sostenere per atti giudiziali o per pratiche stragiudiziali per conseguire l'adempimento del contratto; --
- c) di presentare, se richiesti, copia dei bilanci approvati dai quali dovranno risultare gli stanziamenti dipendenti dal contratto di mutuo. -----

ART. 11 La Parte mutuataria potrà estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, decorsi almeno 1^o (diciotto) mesi da oggi, con preavviso di almeno 45 (quarantacinque)

giorni. Unitamente al capitale dovranno essere pagati gli interessi maturati sul capitale da rimborsare fino al giorno dell'estinzione, nonché un compenso omnicomprensivo pari allo 0% (zero per cento), a condizione di saldare gli arretrati che fossero dovuti e le eventuali spese giudiziali, anche se irripetibili, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse debitrice in relazione al presente mutuo. -----

Queste norme varranno pure in tutti i casi in cui la Banca dovesse esigere l'immediato soddisfacimento dei suoi crediti.- Ogni anticipata restituzione parziale di capitale comporterà la riduzione dell'importo delle semestralità residue, fermi il numero di esse originariamente pattuito e tutti gli oneri già considerati. -----

Nel caso in cui la Parte mutuataria provveda all'estinzione anticipata totale del rapporto, quest'ultimo sarà chiuso nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del presente contratto. -----

ART. 12 Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento, alle relative scadenze, di qualunque somma dovuta ai sensi del presente contratto a titolo di rimborso capitale, corresponsione interessi, anche di mora, spese o qualunque altro titolo darà facoltà alla Banca di ritenere risolto di diritto il contratto medesimo. -----

La risoluzione di diritto al presente contratto potrà altresì essere fatta valere dalla Banca in tutti gli altri casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi ed impegni previsti dal contratto o qualora venissero a mancare le garanzie come sopra costituite o costituende. -----

Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica, clausola che la Parte mutuataria approva specificatamente. -----

Per la gestione del presente servizio non è ammesso il subappalto. -----

La cessione d'azienda è sottoposta alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art.116 del D.Lgs. 163/2006 e seguenti modifiche e integrazioni. -----

Sarà vietata la cessione del contratto, salvi i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione del ramo d'Azienda dell'Impresa aggiudicatari previsti dalla vigente normativa. -----

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs, 163/2006 e seguenti modifiche e integrazioni. -----

ART. 13 Per quanto riguarda la richiesta di servizi eventuali nel corso dell'ammortamento del mutuo, saranno applicate le tariffe vigenti tempo per tempo quali pubblicate negli fogli informativi a disposizione della clientela esposti nei locali della Banca. In particolare, per ciascuna comunicazione sarà dovuta dalla parte mutuataria alla Banca la somma tempo per tempo indicata negli anzidetti fogli informativi. -----

ART. 14 Le parti convengono espressamente che per qualsiasi azione o controversia relativa a questo contratto sarà competente il Foro di La Spezia. -----

ART. 15 Le spese e tasse di questo atto, della relativa copia autentica rilasciata in conformità a quanto previsto al precedente art. 2) da consegnare alla Banca, quelle per le quietanze ed ogni altra, sono a carico della Parte mutuante. La Parte mutuataria, per effetto dell'art. 117, I comma, del citato T.U.B., prende atto che copia autentica del presente contratto sarà alla stessa fornita a cura di me Notaio. -----

ART. 16 Per eventuali contestazioni in relazione ai rapporti intrattenuti con la Banca, la Parte mutuataria potrà presentare reclamo in forma scritta all'Ufficio Reclami della medesima Banca, in Corso Cavour n. 86 - 19121 La Spezia o all'indirizzo email reclami@carispezia.it. La Banca dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo. Se la Parte mutuataria non è soddisfatta della risposta, o se non ha avuto risposta entro 30 (trenta) giorni, potrà - qualora ne sussistano i presupposti - presentare ricorso a: Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), secondo le modalità reperibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso qualunque filiale della Banca o della Banca d'Italia. La Parte mutuataria avrà in ogni caso la facoltà di avvalersi in ogni momento dei mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge o dal contratto. -----

ART. 17 Per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono insorgere tra la Banca e la Parte mutuataria in dipendenza del presente contratto ed in conformità dell'obbligo sancito all'art. 5 comma 1 del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità per adire l'Autorità Giudiziaria, la Banca e la parte mutuataria convengono, ai fini dell'art. 5 comma 5 del medesimo decreto, di sottoporre dette controversie all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia) ovvero, a scelta della parte proponente, all'Organismo di Conciliazione Forense di Milano (iscritto al n. 36), o all'Organismo di Mediazione Forense di Roma (iscritto al n. 127), o all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (iscritto al n. 267), o agli Organismi istituiti rispettivamente dall'Ordine degli Avvocati di Piacenza, Parma, Pordenone e La Spezia, ovvero ad ogni altro organismo iscritto nel medesimo registro previo accordo con l'altra parte. -----

Resta ferma la possibilità di esperire il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis del TUB per le

materie ivi regolate. -----

ART. 18 La Parte mutuataria dichiara che intende ricevere le comunicazioni periodiche inerenti allo svolgimento del rapporto, di cui all'art. 119 T.U.B. in forma cartacea al domicilio indicato in atto e prende atto ed accetta che, a fronte di tali comunicazioni, la Banca gli addebiti le spese analiticamente indicate nel Documento di sintesi allegato al presente contratto sotto la lettera "C". -----

Resta inteso che, in ogni momento del rapporto, la Parte mutuataria avrà diritto di richiedere alla Banca in forma scritta il cambiamento della tecnica di comunicazione utilizzata. -----

La Parte mutuataria dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute nei seguenti articoli del presente contratto: -----

Art. 2, ultimo comma, risoluzione del contratto; -----

Art. 6 - variazione del tasso di interesse e del tasso di mora; -----

Art. 7 - variazioni condizioni economiche; -----

Art. 12 - inadempimenti e risoluzione del contratto; -----

Art. 14 - foro competente; -----

Art. 15 - spese; -----

Art. 18 - comunicazioni periodiche alla clientela. -----

Per questo contratto si richiama il trattamento fiscale sostitutivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, articoli 15 e seguenti ed in particolare l'esenzione di cui all'art. 19, II comma, lettera b) del D.P.R. medesimo. -----

Io notaio ho omesso la lettura degli allegati per espresso esonero da parte dei componenti. -----

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 13.00 (tredici). -----

Questo atto scritto a mano e a macchina da persone di mia fiducia e da me notaio consta di cinque fogli per diciassette facciate intere e quanto alla diciottesima scritta sin qui. -

Firmati in originale: -----

Gavini Paolo -----

Gianfranco Conzi -----

Beatrice Di Marino notaio (L.S.) -----